

Allegato 3.

ASSESSORATO ALL'AMBIENTE
DIPARTIMENTO PER L'ASSETTO E LA GESTIONE DEL TERRITORIO
SERVIZIO AMBIENTE E TRASPORTI PUBBLICI LOCALI

REGOLAMENTO DI GESTIONE DELL' ANPIL MONTE CECERI A FIESOLE



1110L01 - NORME GENERALI	
ART. 1 - PREMESSA	.3
ART. 2 - CONTENUTI DEL REGOLAMENTO DI GESTIONE	.3
ART. 3 - VALIDITÀ ED OPERATIVITÀ DEL REGOLAMENTO DI GESTIONE	.4
ART. 4 - COMITATO DI GESTIONE DELL'ANPIL	.4
ART. 5 - ATTIVITÀ DI RICERCA SCIENTIFICA	.5
ART. 6 - MODIFICHE AL REGOLAMENTO DI GESTIONE	.5
ART. 7 - AREA COMPRESA NEL PERIMETRO DELL'ANPIL	5
ART. 8 - DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ AGRICOLE, FORESTALI CONNESSE E COMPATIBILI	.7
ART. 9 - DISCIPLINA DELLE TRASFORMAZIONI URBANISTICHE ED EDILIZIE	.7
TITOLO II – DISCIPLINA DELLE TRASFORMAZIONI FISICHE E DELL'USO	
ART. 10 - DISCIPLINA DELLE TRASFORMAZIONI FISICHE E DELL'USO	7
TITOLO III - TUTELA DELLE COMPONENTI PAESAGGISTICHE, NATURALISTICHE ED	
AMBIENTALI	
ART. 11 - NORME GENERALI	8
ART. 12 - NORME SPECIFICHE:	
TUTELA DEGLI ECOSISTEMI E DELLA FLORA E DELLA FAUNA	9
<u> l'itolo IV - Modalità di fruizione dell'A.N.P.I.L. Vigilanza e controllo, Sanzio</u>	NI
ART. 13 - VIABILITÀ INTERNA E DI ACCESSO ALL'ANPIL: MODALITÀ DI FRUIZIONE	1
ART. 14 - ATTIVITÀ VENATORIA 1	1
ART. 15 - AREE ATTREZZATE	1
ART. 16 - VIGILANZA E CONTROLLO1	2
ART. 17 – VISITE GUIDATE, DIDATTICA, ACCOGLIENZA1	2
ART. 18 - NORME GENERALI DI COMPORTAMENTO1	2
ART. 19 - SANZIONI	3



<u>Titolo I</u> Norme generali

Art.1 - Premessa

Il Regolamento di Gestione dell'ANPIL Monte Ceceri a Fiesole (di seguito denominato Regolamento di Gestione) è lo strumento di gestione delle aree protette previsto all'articolo. 19 lett. b) della LR 49/95 "Norme sui parchi, le riserve naturali, e le aree naturali protette di interesse locale".

Il presente Regolamento disciplina, l'assetto dell'area e le trasformazioni dell'ANPIL, istituita con delibera consiliare n° 28 del 30 Marzo 1998, nonché tutte quelle attività che per loro natura incidono sulla conservazione ed il restauro ambientale dell'area protetta.

Art. 2 - Contenuti del Regolamento di Gestione

Il Regolamento di Gestione disciplina:

- la conservazione del paesaggio e dell'insieme delle risorse naturali dell'ANPIL e le azioni e gli interventi per il suo miglioramento;
- le attività agricole e forestali connesse e compatibili;
- 3. la tutela delle specie animali presenti;
- 4. la conservazione, il miglioramento e la gestione della vegetazione arborea, arbustiva, erbacea:
- 5. le forme di accesso all'area;
- 6. l'accensione dei fuochi;
- 7. le attività compatibili;
- 8. le forme della vigilanza.

Per quanto attiene agli interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia all'interno dell'ANPIL si rinvia agli strumenti urbanistici vigenti del Comune di Fiesole.



Art. 3 - Validità ed operatività del Regolamento di Gestione

Il Regolamento di Gestione è direttamente precettivo ed operativo ed è valido a tempo indeterminato, entra in vigore con l'approvazione del Consiglio Comunale e può essere modificato ai sensi del successivo art. 6.

Art. 4 - Comitato di gestione dell'ANPIL

Per la gestione dell'ANPIL è istituito uno specifico comitato, denominato "Comitato di Gestione dell'ANPIL Monte Ceceri".

Il Comitato composto da:

- 1. il Sindaco o suo delegato con funzioni di Presidente;
- 2. l'Assessore Comunale con delega all'Ambiente;
- 3. il Responsabile del Servizio Ambiente del Comune di Fiesole, con funzioni di segretario verbalizzante, coordinamento e attuazione delle risoluzioni del Comitato .

Il Comitato potrà avvalersi, ogniqualvolta necessario, della partecipazione di altri soggetti con specifiche competenze.

Le riunioni del Comitato di gestione si intendono validamente costituite con la presenza della maggioranza relativa dei componenti.

Le decisioni sugli argomenti trattati vengono prese con votazione a maggioranza semplice dei presenti. In caso di parità di voti, il voto del Presidente vale doppio.

Il Presidente coordina l'attività del Comitato.



Art. 5 - Attività di ricerca scientifica

Per promuovere e coordinare l'attività di ricerca il Comitato di gestione potrà rivolgersi a soggetti di comprovata esperienza in materia di botanica, geologia, zoologia, entomologia, agronomia e forestazione, oltre alle associazioni presenti nel territorio fiesolano e fiorentino, come il CAI e il GEF.

Art. 6 - Modifiche al Regolamento di Gestione

Sono sempre possibili modifiche al Regolamento di Gestione da sottoporre preventivamente al parere consultivo del Comitato di Gestione dell'area protetta, e da approvare con delibera di Consiglio Comunale.

Le eventuali modifiche dovranno essere coerenti con gli indirizzi e alle prescrizioni del Piano Strutturale e del Regolamento Urbanistico del Comune di Fiesole, e sono ammesse soltanto ai fini di un miglioramento nella conservazione del patrimonio naturale.

Art. 7 - Area compresa nel perimetro dell'ANPIL

L'area di Monte Ceceri, con una superficie di 44 ettari, ha trovato riconoscimento giuridico da parte della Regione Toscana come Area Naturale Protetta di interesse Locale (A.N.P.I.L.). Il legale rappresentante della società proprietaria della Fattoria di Maiano, ha concesso 18 ettari in comodato gratuito all'Amministrazione Comunale dal 2000 al 2020. L'area verde é posta ad una altitudine compresa tra 300 e 415 metri s.l.m., che si eleva a nord-est della città di Firenze. Geologicamente l'area appartiene alla formazione del "macigno" che prosegue nel sistema del Monte Rinaldi, sulla sponda destra del Torrente Mugnone.

La morfologia del territorio è contraddistinta da versanti acclivi con notevoli salti di roccia, di origine naturale e artificiale, nonché da numerose aree che presentano masse rocciose affioranti. Il suolo agrario è caratterizzato da uno spessore estremamente ridotto. L'intera massa collinare é solcata da una fitta rete di sentieri e carrarecce sufficienti a testimoniare la presenza di una intensa attività lavorativa della pietra serena plurisecolare.



Nel giugno del 1929 viene firmato il progetto di ricostruzione boschiva di Monte Ceceri, voluto dalle autorità comunali di Fiesole e Firenze, condotto dall'Amministrazione Forestale dello Stato e finanziato dal consorzio Provinciale di Rimboschimento. I lavori proseguirono senza interruzione fino al 1942, quando furono sospesi per eventi bellici.

Successivamente furono ripresi nel 1950 per poi essere interrotti definitivamente nel 1970 e fino a tutto il 1994 si effettuarono lavori di manutenzione.

I fronti delle cave e gli accumuli delle scaglie provenienti dalle lavorazioni della pietra serena, rendevano questa collina inquietante, quasi un paesaggio lunare, con molti crateri e insicura sotto l'aspetto idrogeologico.

Si cominciò, quindi, a sistemare il versante creando piccole piazzole, gradonate, muretti a secco, piccole graticciate seguendo le curve di livello e provvedendo a seminare ghiande di Roverella, Leccio, Cipressi e Pini.

La necessità del restauro paesaggistico era sentita quanto quella della sistemazione idrogeologica e del consolidamento delle falde; infatti con le nuove opere regimanti il nuovo bosco sarebbe stato tutelato da ruscellamenti, dilavamenti e frane.

Il Monte Ceceri si presenta oggi rivestito da un manto verde uniforme, composto da conifere e latifoglie, quali: Cipresso comune (Cipressus Sempervirens), Leccio (Quercu ilex), Pioppo nero (Populus Nigra), Pino Domestico (Pinus Pinea) e Pino Marittimo (Pinus Pinaster). Queste principali specie sono integrate da varie specie arbustive del sottobosco, come il Cisto (Citisus Scoparius), Ginestra (Spartium Jiunceum), Biancospino (Crateagus Monogyna), Alterno (Rhammus Alaternus), Mirto (Myrtus Communis), Corbezzolo (Arbustus Unedo) e qualche importante specie erbacee: Campanellino d'Alpe, Linaria Vulgaris, Osmunda Regalis, Nieracium Nemorense.

A testimonianza dell'intensa attività lavorativa della pietra serena, troviamo all'interno dell'area boscata, circa quarantadue cave di due tipologie:

- 1. latomia: cava in grotta, detta anche cava ficcata o fitta;
- 2. tagliata: dove il procedimento di estrazione è a "cielo aperto" e i filari di roccia sono tutti visibili nella loro giacitura naturale.

Dove ancora in alcune cave sono ben visibili le tracce di coltivazione della pietra serena.

L'area compresa all'interno del perimetro dell'ANPIL è parte del Sistema Ambientale così come individuato dal Piano Strutturale Regolamento Urbanistico.

Per eventuali cave esistenti ricomprese all'interno del perimetro dell'ANPIL, sono consentiti esclusivamente interventi di recupero e riqualificazione dei fronti e delle aree di cava.



Art. 8 - Disciplina delle attività agricole, forestali connesse e compatibili

Per l'ANPIL Monte Ceceri valgono e sono fatte salve tutte le classificazioni individuate nel vigente Piano Strutturale e nel Regolamento Urbanistico con la relativa normativa.

Art. 9 - Disciplina delle trasformazioni urbanistiche ed edilizie

Tutti gli interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia all'interno dell'ANPIL Monte Ceceri saranno soggetti a quanto previsto dagli strumenti urbanistici vigenti.

<u>Titolo II</u> <u>Disciplina delle trasformazioni fisiche e dell'uso</u>

Art. 10 - Disciplina delle trasformazioni fisiche e dell'uso

Per quanto riguarda gli interventi atti alla trasformazione o uso del suolo ammissibili nell'ANPIL si rinvia alle disposizioni contenute negli strumenti urbanistici del Comune di Fiesole.

Verrà data priorità agli interventi che utilizzeranno tecnologie legate alla bioedilizia, al risparmio ed al recupero energetico, all'utilizzo di energie rinnovabili e/o verdi, nel rispetto dei caratteri propri dei luoghi.

Per le necessità gestionali e di fruizione dell'ANPIL, e comunque nel rispetto di quanto stabilito dalla pianificazione comunale e dalla legislazione regionale in materia, possono essere realizzati manufatti di piccola dimensione, atti a contenere le seguenti attività:

- servizi igienici in assenza di barriere architettoniche e a norma con le disposizioni di legge per le persone con difficoltà motorie;
- rimessa dei piccoli magazzini per il ricovero dei materiali legati alla gestione dell'ANPIL;
- 3. punto di accoglienza ed informazione;
- 4. punto di ristoro per i visitatori ed i fruitori dell'ANPIL.



In generale, per la realizzazione parziale o totale di questi servizi di minima, il Comune di Fiesole privilegerà l'acquisizione ed il recupero di volumi attualmente esistenti entro il perimetro dell'ANPIL.

Laddove questa possibilità venga valutata diversamente dal Comune di Fiesole, lo stesso potrà provvedere, nel rispetto dei contenuti del Regolamento urbanistico comunale, alla realizzazione parziale o totale di detti servizi.

<u>Titolo III</u> <u>Tutela delle componenti paesaggistiche, naturalistiche ed ambientali</u>

Il presente titolo è diretto alla tutela delle componenti paesaggistiche, naturali ed ambientali del territorio dell' ANPIL Monte Ceceri.

Art. 11 - Norme generali

- 1. Non sono consentite trasformazioni dei boschi, ovvero interventi che comportino l'eliminazione della vegetazione per un uso del suolo diverso da quello forestale; fanno eccezione le trasformazioni connesse alla necessità di realizzare opere di pubblico interesse. In tal caso, l'autorizzazione sarà rilasciata dal Comune (ai fini del vincolo paesaggistico) e dalla Provincia (ai fini del vincolo idrogeologico), ai sensi dell'art. 42 della LRT 39/00 e smi.;
- 2. Non è consentita la conversione dei boschi di alto fusto in boschi cedui e la conversione dei cedui composti in cedui semplici, ai sensi dell'art. 45 della LRT 39/2000 e successive modifiche. L'autorizzazione al taglio è disciplinata dagli artt. 47 e 47 bis della LRT 39/00 e smi.;
- 3. La difesa fitosanitaria dei boschi è a carico dei soggetti possessori/proprietari dei medesimi, così come prescritto dall'art. 57 della LRT 39/2000 e ss. La Provincia dovrà comunicare al Comune le necessità di difesa individuate ai sensi dell'art 57 comma 2 della legge, e stabilire con lo stesso, in accordo con ARPAT, le modalità di intervento. Il Comitato di Gestione si dovrà esprimere preventivamente anche nel caso previsto dall'art. 57 comma 4 della suddetta norma, qualora siano attivati i Progetti di intervento pubblici ivi previsti. Il suddetto parere preventivo è richiesto anche nel caso di intervento proposto dall'Amministrazione comunale.
- 4. Ai fini della tutela dei boschi dai danni provocati dalla fauna selvatica, ai sensi dell'art. 58 comma 1 della LRT 39/00 e ss., il Comune, sentito il parere del Comitato di gestione, potrà proporre alla Provincia, programmi di intervento atti a mantenere una densità faunistica compatibile con la tutela dell'ambiente.
- 5. Ai fini della tutela degli alberi dichiarati monumentali o assimilabili ad essi per valore scientifico, storico, paesaggistico, si applica la disciplina prevista dalla LRT 60/98.



Art. 12 - Norme specifiche

12.1 Tutela degli ecosistemi

Per la tutela degli ecosistemi si fa riferimento alle norme vigenti ed a quanto disciplinato con i regolamenti comunali. In particolare si richiamano le norme in materia forestale, di raccolta e commercio funghi, di tutela degli alberi e degli habitat naturali, della flora e della fauna, di circolazione fuori strada, di emissioni acustiche.

Il territorio compreso all'interno dell'ANPIL dovrà rispondere ai seguenti principi generali:

- 1. la continuità ecologica
- 2. la conservazione ed il miglioramento del sistema dei valori naturali e paesaggistici;
- la rifunzionalizzazione paesaggistica ed il miglioramento delle componenti naturali del sistema idrografico superficiale;
- il mantenimento anche di attività agricole di tipo compatibile con il carattere dell'ANPIL;
- 5. lo sviluppo di attività di fruizione controllata all'ANPIL.

Le presenti norme vengono emanate sulla base di quanto indicato in materia nel Regolamento Urbanistico. La disciplina richiama altresì le prescrizioni di cui alle seguenti leggi e regolamenti: L.R.T. n°39/2000 "Legge Forestale"e successive modifiche ed integrazioni; Regolamento forestale della Toscana approvato con delibera di G.R. n° 829 del 4 agosto 2003; LRT n°16/99 "Raccolta e commercio dei funghi epigei spontanei", LRT n°60/98 "Tutela e valorizzazione degli alberi monumentali e modifica all'art. 3 della LR 11 aprile 1995, LRT 56/2000 "Norme per la conservazione e la tutela degli Habitat naturali e seminaturali, della flora e della fauna selvatiche. Modifiche alla LRT n°7 del 23 gennaio 1998. Modifiche alla LRT 11 aprile 1995 n°49"; LRT 48/94 "Norme in materia di circolazione fuori strada per i veicoli a motore"; LRT 157/92 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterme e per il prelievo venatorio", delibera di GR n° 260 del 19 marzo 2001 in materia di limiti dei prodotti secondari del bosco.

12.2 Tutela della fauna

Salvo specifica autorizzazione da parte dell'autorità competente, all'interno delle aree protette è vietata la cattura, l'abbattimento, la detenzione di animali vertebrati e invertebrati appartenenti alla fauna selvatica; è vietato alimentare la fauna selvatica ed esercitare ogni tipo di attività venatoria.

A scopo di ricerca e di monitoraggio è consentita la cattura temporanea di esemplari di fauna selvatica soggetta ad immediato rilascio.



Allo scopo di non alterare l'equilibrio ecologico e l'ecosistema dell'area, è vietato rilasciare qualsiasi animale all'interno dell'area protetta senza l'autorizzazione del Comune di Fiesole e previo nulla-osta della Provincia di Firenze.

La raccolta di chiocciole è ammessa ad esclusione del periodo compreso tra il 15 agosto ed il 15 ottobre.

12.3 Tutela della flora spontanea, dei funghi, della fauna.

- I prodotti secondari del sottobosco
- Ai fini del presente Regolamento si considerano prodotti secondari del sottobosco:
- a. funghi epigei e ipogei;
- b. more di rovo;
- c. bacche di mirto (Myrtus communis);
- d. asparagi selvatici (Asparagus acutifolis; A. tenuifolis);
- e. muschi, licheni, felci;
- f. pungitpo (Ruscus aculeatus);
- g. agrifoglio (Ilex aquifolium);
- h. erbe officinali.
- 12.4 Funghi epigei ed ipogei: la raccolta dei funghi ipogei è disciplinata dalle relative leggi regionali;
- 12.5 Pungitopo e agrifoglio: è vietata la raccolta di pungitopo e agrifoglio;
- 12.6 Muschi, licheni e felci: è vietato il danneggiamento, l'estirpazione, la distruzione e la raccolta dei muschi, dei licheni e delle felci;

12.7 Tutela delle specie di particolare valore

E' vietato il danneggiamento, l'estirpazione, la distruzione e la raccolta di:

- fiori:
- frutti;
- funghi

In deroga alle disposizioni del presente articolo, possono essere rilasciate autorizzazioni specifiche e nominative per sole finalità scientifiche.

12.8 Accensione fuochi all'aperto

Per l'accensione dei fuochi all'aperto, valgono le disposizioni di cui all'art. 76 commi 1-2 della L.R.T. 39/2000 e ss., dell'art 63 del regolamento Forestale della Regione Toscana, nonché le disposizioni di cui all'ordinanza comunale in materia di "accensione fuochi in terreni non boscati in area collinare".



<u>Titolo IV</u> Modalità di fruizione dell'A.N.P.I.L. Vigilanza e controllo, Sanzioni.

Art. 13 - Viabilità interna e di accesso all'ANPIL: modalità di fruizione

La modalità di fruizione sarà disciplinata con successivi provvedimenti.

Ai sensi della L.R.T 48/94, nelle A.N.P.I.L. è vietata la circolazione con mezzi motorizzati e non fatta eccezione per i mezzi di trasporto utilizzati da persone con difficoltà motorie e mezzi autorizzati dall'A.C.

Possono circolare liberamente i mezzi adibiti al soccorso, alla pulizia delle aree, alla sicurezza, o altri mezzi pubblici autorizzati dall'A.C.

L'accesso pedonale all'A.N.P.I.L. è consentito attraverso la rete di sentieri individuati e segnalati.

Il Comune di Fiesole può limitare l'accesso in alcune aree ad orari e periodi prestabiliti per motivi legati alla tutela della fauna o del territorio.

Art. 14 - Attività venatoria

Per quanto riguarda l'attività venatoria si rinvia a quanto previsto dal piano faunistico provinciale fiorentino relativamente al corridoio della piana, e comunque nel caso sia consentita l'attività venatoria questa si dovrà svolgere con modalità e tempi previsti dalla L.R.T. 157/92.

Art. 15 - Aree attrezzate

Per aree attrezzate si intendono le aree dotate di attrezzature minime per la fruizione controllata dell'ANPIL, sia con finalità didattiche che di semplice visita.

Le aree attrezzate, di norma, sono gestite dal Comune di Fiesole che provvede alla loro manutenzione ordinaria e straordinaria in via diretta o tramite soggetti convenzionati.

E' consentito l'uso delle attrezzature appositamente predisposte per la fruizione.

E' vietato il danneggiamento della cartellonistica, dei tavoli, dei cestini e di ogni altra attrezzatura appositamente installata sui percorsi e nelle aree attrezzate.

E' vietato l'abbandono dei rifiuti.



Art. 16- Vigilanza e controllo

Sono competenti alla contestazione del processo verbale di accertata violazione, oltre agli appartenenti alle Forze dell'ordine, la Polizia Municipale, gli Ispettori Ambientali, le Guardie ambientali volontarie munito di tessera di riconoscimento ed autorizzato alla contestazione secondo le vigenti disposizioni di legge.

I proventi sanzionatori e la procedura del contenzioso sono gestiti dall'Amministrazione comunale, secondo le modalità di legge.

Art. 17 - Visite guidate, didattica, accoglienza

Il servizio di visite guidate e le attività didattico - scolastiche e di educazione ambientale, saranno gestite da soggetti appositamente individuati del Comune di Fiesole.

La fruizione e l'accoglienza nelle strutture di proprietà o comunque in possesso del Comune di Fiesole è di competenza del Comune di Fiesole stesso che potrà affidarne la gestione totale o parziale a terzi sulla base di specifica convenzione

Gli Enti, Associazioni e/o privati, che intendono svolgere autonomamente progetti e/o attività di educazione ambientale, didattica naturalistica e altro presso l'ANPIL, devono presentare istanza al Comune di Fiesole allegando una relazione sulle modalità e i tempi di attuazione dei progetti o delle attività di cui sopra.

Il Comune di Fiesole si riserva di autorizzare lo svolgimento delle attività con facoltà di sospendere temporaneamente od anche interrompere le medesime quando siano in contrasto con le finalità dell'ANPIL, motivando adeguatamente il provvedimento.

Art. 18 - Norme generali di comportamento

I visitatori devono rispettare i camminamenti predisposti all'interno dell'area protetta evitando altresì di danneggiare la vegetazione. All'interno dell'ANPIL è altresì vietato produrre rumori molesti, urla e schiamazzi od altri suoni che possono arrecare disturbo agli animali ed alla quiete dei luoghi.

a.Rifiuti - È vietato abbandonare rifiuti fuori dagli appositi contenitori; la sanzione prevista per tale illecito è quella stabilita dai Regolamenti comunali vigenti in materia.



b.Illuminazione – al fine di salvaguardare la fauna notturna e le rotte migratorie dell'avifauna dai fenomeni d'inquinamento luminoso, inteso come ogni forma di irradiazione di luce artificale verso la volta celeste, per l'illuminazione pubblica e privata non possono essere impiegati fasci luminosi orientati verso l'alto.

La prescrizione è riferita sia a fasci fissi che mobili.

Sono esclusi gli impianti funzionali al servizio antincendio e alla segnaletica luminosa di sicurezza, gli impianti per cantieri, per manifestazioni all'aperto con carattere di temporaneità.

c. Segnaletica, cartellonistica, elementi di arredo della viabilità – La segnaletica e la cartellonistica funzionale alla valorizzazione, alla conoscenza e alla promozione dell'ANPIL, sia di carattere pubblico che privato, deve essere omogenea su tutto il territorio dell'ANPIL.

Il progetto da sottoporre ad autorizzazione comunale, deve essere corredato da idonea documentazione atta alla valutazione delle caratteristiche costruttive ed al contenuto tematico. Nel caso di intervento pubblico, l'autorizzazione coincide con l'approvazione del progetto. Tutti gli elementi di arredo da installare lungo la viabilità a cura di soggetti privati o pubblici devono essere preventivamente autorizzati del Comune di Fiesole.

d. Opere per la difesa degli incendi – E' consentita, in conformità delle vigenti norme, la realizzazione di tutte le opere e degli interventi strettamente funzionali alla salvaguardia degli incendi boschivi

Le strutture del'ANPIL sono ad uso pubblico e devono essere utilizzate nel rispetto della loro integrità ed in condizioni di efficienza e decoro. E' pertanto vietata la manomissione, il danneggiamento e l'uso improprio di tutte le strutture presenti nell'ANPIL (recinzioni, edifici e loro pertinenze, ecc.)

E' fatto divieto intraprendere azioni a rischio d'incendio, nei limiti di quanto previsto dal Regolamento Forestale della Toscana, DPGR 48/2003.

Art. 19 - Sanzioni

Per le violazioni al presente Regolamento, si applicano le sanzioni previste dalle norme regionali e dalle ordinanze comunali di riferimento.

